



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 13 del 12 GEN. 2017

OGGETTO: Attivazione raccolta differenziata - approvazione schema di contratto modificato per conferimento rifiuti organici presso impianto Sicilfert.

L'anno duemila dieciotto il giorno due del mese di Genaro in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CHIOFALO Vincenzo
SIGNORELLO Girolamo
FALCO Giovannella
LI CAUSI Nicola
ETIOPIA Giuseppa
NOTO Antonina Daniela

- Sindaco
Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
Assessore

pres.	ass.
X	
X	
	X
	X
X	
X	
X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:

-Che con deliberazione di G.M. n.462 del 19.12.2016 è stato approvato lo schema di contratto per il conferimento dei rifiuti organici presso l'impianto di compostaggio della Sicilfert S.r.l., sito in contrada Maimone nel Comune di Marsala;

-Che, in data 04.01.2017, il 3° Settore – Uffici Tecnici, provvedeva a comunicare alla Sicilfert s.r.l. l'attivazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati e quindi ad inviare copia dello schema di contratto già sigilato e firmato, per attivare il servizio di conferimento dei rifiuti organici di cui sopra, mediante l'operatore economico selezionato;

-Che la Sicilfert s.r.l., a mezzo Pec in data 04.01.2017, ha trasmesso un nuovo schema di contratto, con modifiche apportate all'art.2, inserendo la seguente dicitura "Il conferimento dovrà avvenire obbligatoriamente con sacchetti di carta e/o in sacchetti compostabili, certificati a norma UNI EN 1342-2002".

Ritenuto, per quanto sopra esposto, doversi provvedere ad attivare la convenzione con la Sicilfert s.r.l., per conferire i rifiuti organici biodegradabili di cucine e mense ed i rifiuti organici da verde di potature, provenienti dalla raccolta differenziata, oggetto di procedura negoziata, giusta determina dirigenziale n.810 del 04.11.2016;

Visto il nuovo schema di contratto di servizio, inoltrato dalla Sicilfert S.r.l., con nota Pec del 04.01.2017, nella qualità di titolare dell'impianto per il compostaggio dei rifiuti organici non pericolosi sito in c.da Maimone nel Comune di Marsala;

Vista la L.R. 11/12/91 n.48 e s.m.i.;

Visto il D.lgs 152/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. n.9/2010;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.3 del D.L. n.174/2012;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. Prendere atto del nuovo schema di contratto, qui allegato, relativo all'impianto di compostaggio della Sicilfert s.r.l. di Marsala per la raccolta differenziata dei rifiuti organici biodegradabili di cucine e mense ed i rifiuti organici da verde di potature;
2. Dare atto che, per come evidenziato all'art2 dello schema di contratto, il conferimento dovrà

avvenire obbligatoriamente con sacchetti di carta e/o biodegradabili;

3. Approvare lo schema di contratto, per il compostaggio dei rifiuti organici non pericolosi, riproposto dalla Sicilfert S.r.l., ed inoltrato con nota pec del 04.01.2017;
4. Dare mandato al Dirigente del III Settore, di provvedere ad ordinare all'operatore economico affidatario del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati, la variazione della tipologia dei sacchetti previsti per il conferimento dei rifiuti organici;
5. Dare mandato al Dirigente del III° Settore, della sottoscrizione del nuovo schema di contratto di servizio in premessa citato, nonché, di provvedere agli adempimenti consequenziali e richiesti.
6. Di dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta urgente ed immediatamente eseguibile, ricorrendone i presupposti di legge.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione I. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE



<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetro, li <u>12 GEN. 2017</u></p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> 	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetro, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>
--	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

**CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI
PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI MARSALA DELLA
SICILFERT S.R.L.**

FRA

Comune di Castelvetro in persona dell' Ing. Giambattista Impellizzeri
nella qualità di Dirigente del III° Settore Uffici Tecnici

E

La società Sicilfert s.r.l., con sede in Marsala, c/da Maimone S.S. 188 km
12,800 – (p.i. 01527460818) in persona del presidente e legale
rappresentante Foderà Pietro,

premessi che:

- La Sicilfert s.r.l è titolare dell'impianto per il compostaggio dei rifiuti organici non pericolosi sito in c/da Maimone S.S: 188 km. 12,800;
- Il predetto impianto è autorizzato per l'attività di compostaggio di rifiuti organici non pericolosi della Provincia Regionale di Trapani, con autorizzazione n.13 del 29.12.2015;
- E' interesse del Comune contraente provvedere alla stipula di regolare contratto, nelle forme di legge con la ditta Sicilfert s.r.l., per il conferimento dei rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale, onde assicurare continuità nel servizio già in essere.
- Il presente contratto assolve, pertanto, alla funzione di regolare, in via transitoria, i rapporti in essere fra le parti, nelle more della formalizzazione dell'iter procedurale previsto *ex lege* e funzionale alla stipula del contratto pubblico.

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 PREMESSE

Le premesse sono parte integrale e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Castelvetro con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a conferire i rifiuti organici biodegradabili di cucine e mense (umido), codice CER 20.01.08, rifiuti dei mercati 20.03.02 e rifiuti organici da verde da potature, codice CER 20.02.01 prodotti dallo stesso nel proprio ambito territoriale ai fini del recupero presso l'impianto di compostaggio, nel rispetto della normativa vigente. La mancata osservanza della disciplina in materia di raccolta e differenziazione dei rifiuti conferiti, sarà fonte di responsabilità esclusiva per l'Ente conferente, con conseguente esonero della società Sicilfert, la quale sarà costretta a respingere il carico con conseguente addebito degli eventuali costi di ricarico anche parziali come da punto 3 art.5. **Il conferimento dovrà avvenire obbligatoriamente con sacchetti di carta e/o in sacchetti compostabili, certificati a norma UNI EN 13432-2002.**

ART. 3 PREZZO DEL SERVIZIO

Il prezzo del conferimento onnicomprensivo, da intendersi oltre IVA, relativo ai rifiuti con codice CER 20.01.08 e CER 20.03.02 viene tra le parti concordato in € 100,00/ton + IVA 10%.

Per il verde da potatura, codice CER 20.02.01, il prezzo viene determinato in € 40,00/ton oltre IVA 10%.

ART. 4 OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

La Sicilfert si impegna a ricevere i rifiuti conferiti dal contraente con codice CER 20.01.08, CER 20.03.02 e CER 20.02.01 Sicilfert s.r.l. non assume comunque responsabilità per l'eventuale mancata effettuazione del servizio derivante da causa di forza maggiore o da situazioni indipendente dalla volontà della società che non permettano il recupero dei rifiuti presso l'impianto di conferimento.

ART. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL COMUNE CONTRAENTE

Con la stipula del presente contratto il Comune contraente si obbliga a corrispondere il prezzo del trattamento dei rifiuti conferiti con le modalità ed ai prezzi concordati secondo il precedente art.3, rispettando, altresì, le condizioni di seguito indicate:

1. il Comune contraente provvederà a sua cura e spese a conferire i rifiuti nei punti di scarico indicati dalla Sicilfert.;
2. ogni carico di rifiuti conferiti dovrà essere accompagnato dal formulario di identificazione rifiuti (ai sensi del D.M.01/04/98 n.145 e s.m.i.);
3. a scarico avvenuto, in caso di respinsione parziale e/o totale del rifiuto, verrà addebitata, al Comune contraente, una cifra forfettaria di € 250,00 + Iva 10% per il ricarico del mezzo tramite attrezzatura della Sicilfert S.r.l.

ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente contratto viene predeterminata in anni 1 e non potrà comunque essere inferiore ad un anno.

È, comunque, ammesso il rinnovo contrattuale, per la durata equivalente già pattuita, purché venga data comunque tempestiva comunicazione per iscritto, almeno 5 gg. prima della scadenza naturale del contratto sopra indicata.

ART. 7 DIRITTO DI ESCLUSIVA

Durante la vigenza del contratto come concordata viene convenuto e riconosciuto il diritto di esclusiva, in favore della Sicilfert s.r.l., nell'attività di conferimento dei rifiuti di cui ai codici cer 20 01 08, 20 03 02 e 20 02 01 e ciò in considerazione del prezzo di maggior favore concordato e riconosciuto dalla Sicilfert.

Si conviene, altresì, che laddove non venga rispettata la presente clausola di esclusiva, il Comune contraente sarà tenuto alla corresponsione di una penale pari al 50% del valore medio annuo del conferimento totale dei rifiuti, stimato sulla base dei conferimenti mensili.

ART. 8 PAGAMENTO E FATTURAZIONE

La fatturazione relativa al conferimento dei rifiuti avverrà mensilmente, in funzione ed avuto riguardo al corrispettivo totale conferito dal Comune.

Al termine del mese di conferimento la Sicilfert emetterà fattura, con allegata statistica dettagliata di conferimento, in funzione dei quantitativi totali conferiti.

Il saldo della fattura dovrà essere effettuato entro 30 gg. dalla data di emissione della fattura stessa tramite bonifico bancario.

Nell'ipotesi di ritardo, da parte del contraente, nel pagamento della fattura, per qualsiasi causa possa verificarsi, anche estranea all'Ente, che si protragga oltre il termine di 5 gg. dalla data convenuta, la Sicilfert avrà diritto di rifiutare i conferimenti da effettuarsi presso l'impianto, con il conseguente blocco dei conferimenti, per un periodo di 10 gg.

ART. 9 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il totale inadempimento, che deve essere inteso quale mancato pagamento, anche parziale, degli importi di cui in fattura, che si protragga oltre 45 gg. dalla data di emissione della fattura stessa, costituisce grave inadempimento e legittimerà la Sicilfert a risolvere il presente contratto, impregiudicato ogni diritto economico maturato e derivante dall'attività già fatturata per i rifiuti conferiti.

ART. 10 RISOLUZIONE – MODIFICHE – ACCETTAZIONE

Fermo restando quanto previsto all'art.9, il presente contratto è risolto di diritto in caso di revoca, sospensione o mancato rinnovo delle autorizzazioni di legge, allo stato in possesso della Sicilfert, che possano intervenire nel corso del contratto.

Sono ammesse modifiche al presente contratto, che dovranno essere preventivamente concordate per iscritto dalle parti.

Le parti dichiarano che le singole pattuizioni sono state concordate fra le stesse e che vengono accettate espressamente con la sottoscrizione del presente contratto.

ART. 11 OBBLIGO DI ANALISI MERCEOLOGICA SUI RIFIUTI CONFERITI.

Le parti concordano sin d'ora, in ottemperanza di quanto sancito nell'Art. 188 comma 1 del D.Lvo 152/2006, che così recita... "1. *Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste"*, che sarà a cura e a carico del Comune contraente effettuare le analisi merceologiche dei rifiuti con cadenza quadrimestrale, inoltre, lo stesso dovrà comunicare anticipatamente con un preavviso minimo di 7 giorni, le date delle singole analisi merceologiche al fine di potere fare presenziare un tecnico di propria fiducia a tutela e garanzia dell'operato di questa ditta.

ART. 12 SOVVALLI

La Sicilfert provvederà a sua cura e spese, allo smaltimento del sovvallio proveniente da attività di lavorazione dei rifiuti conferiti ed a conferirlo presso gli impianti di smaltimento autorizzati.

Resta inteso tra le parti che ogni onere e responsabilità inerente lo smaltimento dei sovvalli, del rifiuto percolato prodotto, dagli stessi rifiuti conferiti, alla fine del trattamento di lavorazione, graverà esclusivamente sulla Sicilfert che nulla potrà pretendere al riguardo dal Comune.

ART. 13 COMPOST

Tutto il compost prodotto rimarrà di proprietà esclusiva della Sicilfert.

ART. 14 FORO COMPETENTE

Per qualunque controversi derivante dall'interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto rimane devoluta alla competenza

esclusiva del foro di Marsala, con esclusione di qualsivoglia possibile foro concorrente.

Tale connessione non può essere derogata nemmeno per ragioni di connessione, litispendenza o continenza di cause.